

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 02 marzo 2018

**D.g.r. 26 febbraio 2018 - n. X/7924
 Modalità operative per l'attivazione dei servizi di inclusione
 scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per
 l'anno scolastico 2018-2019 in attuazione degli articoli 5 e 6
 della l.r. n. 19/2007**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate» che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59» e in particolare l'articolo 139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- la l. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la l. 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- la l. 3 aprile 2001, n. 138 «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
- il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l.r. 5 agosto 2016, n. 20 «Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile»;
- la l. 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità mediante l'affiancamento delle stesse lungo tutto l'arco della vita attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi, in

un'ottica di complementarità e sinergia delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con il sistema integrato degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari;

Visto l'articolo 31 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 «Legge di semplificazione 2017», che ha modificato gli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 al fine di disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche a seguito del mutato quadro normativo creatosi con la revisione delle funzioni attribuite a livello nazionale alle province;

Visti gli articoli 5 e 6 della citata l.r. n. 19/2007, nel testo novellato dalla l.r. n. 15/2017, prevedono nello specifico che:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio filologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);
- spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);
- è trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);
- la Giunta regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche linee guida sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett. f-bis) e dell'art. 6, comma 1-bis1 della l.r. n. 19/2007, che definiscono in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'art. 18 della l.r. n. 3/2008, le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario relative alla funzione di competenza regionale e sono volte, più in generale, al soddisfacimento delle esigenze di raccordo e coordinamento (art. 6, comma 1 ter);

Dato atto che:

- con la d.g.r. n. 6832/X del 30 giugno 2017 sono state approvate le linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. numero 19/2007;
- con la d.g.r. n. 6971/X del 31 luglio 2017 sono stati approvati l'avviso tipo per la costituzione da parte delle ATS dell'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 e lo schema tipo di convenzione;

Dato altresì atto che secondo le modalità precisate dalle linee guida sopra richiamate, i servizi di integrazione scolastica in favore degli studenti con disabilità sensoriale sono così articolati:

- trasporto, assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado che vengono garantiti dal Comune di residenza;
- trasporto, assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale che sono garantiti dalla Regione per il tramite del Comune di residenza;
- servizi di assistenza alla comunicazione, servizio filologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici che sono garantiti dalla regione per il tramite delle Agenzie per la Tutela della salute - ATS;

Dato atto che con la d.g.r. n. 6832/X del 30 giugno 2017 è stata demandata alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l'attuazione, secondo i criteri e le modalità

definiti nelle linee guida, degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, di cui all'art. 5, comma 1, lett. f bis) della l.r. n. 19/07, per il tramite delle ATS;

Considerato che, alla luce degli esiti della prima applicazione, si rende opportuno definire le modalità di attivazione e di erogazione dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tifologico e fornitura del materiale didattico) per l'anno 2018-2019 e la relativa tempistica al fine di garantire l'avvio dei servizi contestualmente all'inizio del calendario scolastico, così come riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che, per garantire l'attivazione dei servizi con l'avvio del prossimo anno scolastico, è necessario che le ATS provvedano alla validazione dei Piani di intervento entro il prossimo luglio e che per arrivare a tale risultato occorre avviare da subito il percorso articolato nelle diverse fasi (individuazione degli enti erogatori, domanda delle famiglie e definizione dei Piani individuali), potendo rinviare invece ad un successivo atto la definizione dell'intensità degli interventi e l'ammontare delle risorse necessarie;

Considerato che pertanto il presente provvedimento riveste carattere di indifferibilità ed urgenza per quanto sopra riportato;

Preso altresì atto che per i contenuti del presente provvedimento sono stati sentiti l'Ufficio Scolastico Regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, ANCI Lombardia e le Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale e con maggiore coinvolgimento nella materia dell'inclusione scolastica;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l'assunzione dei provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto, previo raccordo con la Direzione Generale Welfare per le attività di competenza delle ATS nella gestione e nello sviluppo del programma;

Richiamata la l.r. n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale delle X legislatura;

A voti unanimi, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di definire le modalità di attivazione e di erogazione dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tifologico e fornitura del materiale didattico) per l'anno 2018-2019 e la relativa tempistica al fine di garantire l'avvio dei servizi contestualmente all'inizio del calendario scolastico, così come riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare alla competente Direzione Generale «Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale» l'assunzione dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione, previo raccordo con la Direzione Generale Welfare per le attività di competenza delle ATS nella gestione e nello sviluppo del programma;

3. di demandare ad un successivo atto la definizione dell'intensità degli interventi e la quantificazione delle risorse necessarie;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

5. di demandare alla competente Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Allegato 1

Modalità operative per l'attivazione ed erogazione dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflogiologico e fornitura del materiale didattico) per l'anno 2018-2019

I servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale sono garantiti dalle ATS per il tramite di enti erogatori idonei in forma singola o in rete. L'ATS individua gli enti erogatori con apposita manifestazione di interesse sulla base dei seguenti criteri:

1. soggetti attivi sul territorio regionale che svolgono attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l'impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditive e visive;
2. soggetti che hanno svolto in precedenza sul territorio regionale attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l'impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditive e visive;
3. soggetti che hanno personale solo in parte qualificato o esperto in grado di svolgere attività di inclusione scolastica ma che dimostrino di essere in grado di dotarsi delle figure e degli operatori con la necessaria formazione ed esperienza per poter svolgere i servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditive e visive.

Le ATS provvedono a pubblicare la manifestazione di interesse secondo lo schema approvato da Regione Lombardia – Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, all'istruttoria delle domande pervenute e approvano l'elenco degli enti erogatori risultati idonei entro il 30 aprile 2018.

L'erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è garantita secondo quanto previsto dal Piano Individuale presentato dall'ente erogatore. L'ente erogatore deve essere in grado di garantire le diverse tipologie di intervento (servizio di assistenza alla comunicazione, servizio di tiflodidattica/tifloinformatica, servizio di traduzione testi ecc..). L'individuazione dell'ente erogatore è determinata dalla scelta della famiglia, preferibilmente in raccordo con la scuola.

Le ATS promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale nella cabina di Regia di cui all'art. di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) della l.r. 33/2009 al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità.

Il Servizio è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso se maggiorenne, unitamente alla liberatoria per la privacy e per il trattamento dei dati, secondo lo schema approvato da Regione Lombardia - Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.

Alla domanda, nel caso in cui si tratta di prima attivazione dei servizi, di passaggio a nuovo ciclo scolastico nonché nel caso in cui la documentazione già presentata sia scaduta o variata, deve essere allegata la documentazione sanitaria (certificazione di disabilità sensoriale, diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la

comunicazione e verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dello studente disabile ai sensi del DPCM 185/2006, della DGR 3449/2006, integrata dalla DGR 2185/2011) In tutti gli altri casi il Comune ha la facoltà di recuperare la documentazione già inserita nel sistema informativo (SIAGE).

La domanda può essere presentata ai Servizi Sociali del Comune di residenza a partire dal 2 maggio 2018 ed entro la fine dell'anno scolastico 2017- 2018.

In alternativa la domanda può essere presentata all'Istituto scolastico frequentato; in quest'ultimo caso è onere dell'Istituto scolastico trasmettere al Comune la domanda completa della documentazione necessaria.

Il Comune, tramite il sistema informativo SIAGE, trasmette le domande alla ATS competente che provvede all'istruttoria.

L'ATS, invia ad ogni famiglia l'elenco degli enti erogatori idonei.

La famiglia deve scegliere tempestivamente l'ente erogatore e definire con lo stesso il Piano Individuale.

L'ente erogatore, dopo la presa in carico dello studente, deve inviare il Piano Individuale entro 15 giorni lavorativi e comunque entro il 16 luglio alla ATS che, entro i successivi 15 giorni e comunque non oltre il 31 luglio, deve provvedere alla sua validazione per il riconoscimento della spesa.

Il rispetto di tali termini garantisce l'attivazione del servizio contestualmente all'avvio dell'anno scolastico 2018-2019.

Il Piano Individuale viene definito dall'ente erogatore, con il coinvolgimento delle famiglie, del gruppo delle classi in cui sono inseriti gli studenti con disabilità, in coerenza con il Piano Educativo Individuale (art 12 comma 5 della L 104/92) inteso quale atto di programmazione comprendente le indicazioni principali sulle azioni e misure in ambito scolastico nell'area della socializzazione.

Nel caso di presenze plurime di operatori all'interno della stessa classe, è facoltà delle ATS provvederne all'armonizzazione.

Il Comune provvede, altresì, alla predisposizione del progetto individuale di cui all'art.14 della L.328/2000 indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

L'ente erogatore, fornisce tutti gli interventi previsti nel Piano Individuale garantendo le figure dell'assistente alla comunicazione, del tifologo e, laddove previsto, il materiale didattico.

L'ente erogatore fornisce i servizi di inclusione scolastica al disabile sensoriale e nel caso di pluridisabilità dello studente deve prendere in carico lo studente in maniera globale e essere punto di riferimento per la scuola, la famiglia e le diverse realtà, cui lo studente, anche attraverso la famiglia, si rivolge.

L'ente erogatore deve garantire in tempo utile tutte le figure professionali previste dalla legge 104/1992.

Gli enti erogatori sono sempre responsabili dell'esecuzione degli interventi e servizi assunti nei confronti delle ATS, degli istituti scolastici e formativi e di terzi. Essi sono responsabili altresì dell'operato dei loro dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai citati enti.